

**Convenzione tra la Provincia di Perugia ed i Comuni/Enti Aggiudicatori del territorio per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia**

**CONVENZIONE**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ (20\_\_\_\_) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_

in Perugia, Piazza Italia,11 nella sede della Provincia di Perugia,

**TRA**

- la Provincia di Perugia,nella persona del Presidente \_\_\_\_\_, (**di seguito SUA.PG**)

**E**

- Il Comune di \_\_\_\_\_, rientrante nella fascia di abitanti \_\_\_\_\_, nella persona del Sindaco \_\_\_\_\_ (di seguito Comune aderente);

**PREMESSO:**

Che l'art.1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"; che il DPCM 30 giugno 2011,art. 2, comma 2, prevede che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;

Che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ("codice contratti") all'art.37, comma 4 prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ricorrendo tra l'altro (art.37, c.4 lett.c) alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n.4 del \_\_\_\_\_ la Provincia di Perugia ha istituito la Stazione Unica appaltante della Provincia di Perugia;

- che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n.50/16 ha apportato le modifiche al testo convenzionale necessarie all'adeguamento dello stesso al mutato quadro normativo approvate con deliberazione del Presidente n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

che con la deliberazione sotto riportata il Comune di \_\_\_\_\_ ha aderito all'iniziativa di cui trattasi, approvando, a sua volta, lo schema di convenzione proposto:

Comune Delibera Consiglio n. \_\_\_\_\_ In data \_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Definizione della Stazione Unica Appaltante "Provincia di Perugia"**

1. La Provincia di Perugia, quale Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza, (di seguito SUA-PG) svolge le funzioni di *Amministrazione Aggiudicatrice*, che provvede ad affidare appalti di lavori, forniture o servizi richiesti e destinati ai Comuni convenzionati aventi sede esclusivamente nella Provincia, nell'ambito della qualificazione ottenuta ai sensi dell'art.38 D.lgs. n.50/16.

La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Perugia, Servizio Stazione Appaltante, Via Palermo n.21/c – Perugia.

### **Art. 2 - Attribuzioni della Stazione Unica Appaltante**

la SUA.PG opera:

1. come stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici di **importo pari o superiore a 150.000,00 euro** e fino al limite della qualificazione ottenuta ai sensi del suddetto art.38 D.lgs. n.50/16;

2. come centrale di committenza per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro** e fino al limite della

qualificazione ottenuta si sensi del suddetto art. 38 D.lgs. n.50/16.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comune aderente dovrà fornire alla SUA.PG attraverso apposita modulistica, anche tramite piattaforma informatica, la programmazione obbligatoria di cui all'art.21 D.lgs. n.50/16 in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione.

3. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno la SUA.PG darà seguito alla richiesta del Comune aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività del Servizio.

4. In ogni caso la SUA.PG darà corso alle richieste provenienti dal Comune aderente secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo e secondo i tempi compatibili con il carico di lavoro. La SUA.PG comunicherà al Comune aderente i tempi di espletamento o l'eventuale posticipo della procedura.

5. Il Comune aderente potrà richiedere lo svolgimento da parte della SUA.PG anche di appalti inferiori alle soglie di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo qualora il carico di lavoro e la programmazione della SUA.PG lo consentano.

La SUA.PG svolge i compiti sotto specificati ed in particolare:

- supporto al Comune per l'individuazione, in relazione alle circostanze di fatto e di diritto ed alle esigenze del Comune, della procedura di gara appropriata;
- stesura e sottoscrizione atti di gara (avviso, bando, lettere d'invito, proposta di aggiudicazione) per conto del Comune;
- supporto al RUP nella fase che precede la gara con riferimento anche agli aspetti più propriamente tecnici – per i quali la Stazione Unica Appaltante farà riferimento alle Aree Tecniche della Provincia competenti per materie - ed alla predisposizione del capitolato di appalto che restano, comunque, di competenza del Comune medesimo;
- nomina della Commissione/ Seggio di gara e svolgimento delle operazioni di gara;
- verifica autocertificazioni dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa formale delegazione ed acquisizione di eventuali credenziali di accesso (AVCPass – Banca dati MITT) da parte del Comune;

- proposta di aggiudicazione;
- predisposizione comunicazioni ai partecipanti esito gara;
- supporto per le attività relative agli obblighi di comunicazione e pubblicità inerenti la procedura che restano, comunque, a carico del Comune medesimo.

2. Le funzioni di amministrazione aggiudicatrice sono esplicate, pertanto, nella sola fase di affidamento e proposta di aggiudicazione mediante:

1. stesura e sottoscrizione atti di gara (avviso, bando, lettere di invito, verbali di gara e proposta di aggiudicazione );
2. la nomina, da parte della SUA.PG del Seggio/Commissione di Gara;
3. lo svolgimento delle operazioni di gara;
4. la consegna al Comune del verbale che propone l'aggiudicazione.

Lo svolgimento delle predette funzioni avviene utilizzando, nell'ordine:

1. II personale della Provincia;
2. II personale dei Comuni convenzionati per il quale, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune autorizza sin d'ora a prestare servizio presso la Stazione Unica Appaltante in caso di acquisizione che lo riguardi.

### **Articolo 3 - *Attribuzioni del Comune/Ente convenzionato.***

- Il Comune rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla Stazione Unica Appaltante le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna.
- Sono attribuite in particolare al Comune:
  1. L'approvazione e la validazione del progetto dell'opera o dell'acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato Speciale d'appalto e lo schema di contratto;
  2. L'acquisizione del CIG e del CUP in quanto necessari;
  3. L'adozione della determinazione a contrattare nella quale sono formalmente conferite alla Stazione Unica Appaltante, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui ai precedenti articoli;
  4. L'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione qualora non delegati alla SUA.PG;

5. La eventuale messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, ed in particolare il Responsabile del Servizio/Ufficio competente qualora richiesto dalla SUA.PG;
6. La messa a disposizione dei servizi per l'invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di gara (in particolare protocollazione, conservazione ed archiviazione degli atti), e dei locali per lo svolgimento della gara, qualora agli stessi non provveda la Provincia in raccordo con i Comuni interessati;
7. L'aggiudicazione definitiva;
8. La verifica dei requisiti qualora non delegato alla Stazione Unica Appaltante;
9. La verifica dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP;
10. La stipula del contratto e relativi adempimenti.

#### **Art.4 – Gare in forma aggregata**

1. La SUA.PG, allo scopo di razionalizzare le procedure e l'utilizzo delle risorse sia umane che economiche, favorisce le aggregazioni e le centralizzazioni delle committenze, a tal fine, sulla base della programmazione dell'attività predisposta ai sensi dell'art.2 della presente convenzione, promuoverà, a fronte di bisogni omogenei degli Enti aderenti, lo svolgimento di gare in forma aggregata, da gestire con un'unica procedura di gara, anche per lotti territoriali.
2. In tal caso, gli enti aderenti interessati condividono tutte le scelte procedurali di propria competenza garantendo un opportuno coordinamento preventivo e collaborazione fra gli stessi.

#### **Art. 5 Seggi e Commissioni di aggiudicazione**

La SUA.PG provvederà alla nomina del seggio/commissione di aggiudicazione secondo le disposizioni di cui all'art.77 D.lgs. n.50/16 ed in particolare:

- in caso di appalto aggiudicato con il criterio del minor prezzo verrà nominato un seggio di gara composto dal RUP (dell'Ente aderente) o da un Dirigente/funziario (Cat. D) della SUA.PG e da due testimoni dipendenti della SUA.PG ;
- in caso di appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà nominata una Commissione giudicatrice composta da esperti

nello specifico settore oggetto del contratto, in numero di tre o cinque scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art.77 D.lgs. n.50/16 e da un segretario verbalizzante dipendente della SUA.PG .

Nel caso in cui la stazione appaltante possa e intenda avvalersi di membri interni nelle ipotesi previste dal citato art.77, la Commissione sarà composta da tre membri esperti individuati tra il personale dell'Ente aderente o della SUA.PG.

### **Art. 6 - Durata**

- La presente convenzione ha durata di \_\_\_\_\_mesi, ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E' rinnovabile.
- In ogni caso il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno sei mesi e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 7 - Spese di funzionamento e rapporti finanziari**

Il Comune aderente sostiene i costi vivi per le procedure di gara, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di pubblicazione bandi ed avvisi di gara, eventuali spese legate alla commissione giudicatrice di cui all'art.77 D.lgs. n.50/16 ecc.

Gli Enti aderenti riconoscono alla SUA.PG, ai sensi dell'art.113, comma 5, del D.Lgs. n.50/16, un importo calcolato in base all'importo dell'appalto secondo le seguenti percentuali :

COMUNE/ENTE	IMPORTO OPERA/SERVIZIO/FORNITURA	RIMBORSO	IMPORTO
<b>Comune fino a 5.000 abitanti</b>	*****	nessun rimborso	nessun rimborso
	da €40.000 a €150.000	0,3	min. €120 max. €450
<b>Comune da 5.000 a 10.000 abitanti</b>	da €150.001 a €500.000	0,2	min. €300 max. €1.000
	sup a €500.000	0,1	min. €500 max. €5.000
	da €40.000 a €150.000	0,4	min. €160 max. €600
<b>Comune superiore a 10.000 abitanti</b>	da €150.001 a €500.000	0,3	min. €450 max. €1.500
	sup a €500.000	0,2	min. €1.000 max. €6.000

<b>altro Ente aggiudicatore</b>	da €150.001 a €500.000	0,4	min. €600 max. €2.000
	sup a €500.000	0,3	min. €1.500 max. €8.000
	da €40.000 a €150.000	0,5	min. €200 max. €750

Gli importi di cui sopra verranno ripartiti tra il personale della SUA.PG, e tra il personale che ha partecipato alle attività espletate dalla SUA.PG, sulla base di apposito regolamento.

### **Art.8 - Responsabilità**

Permanendo in capo al Comune aderente le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare l'aggiudicazione, resta fermo che la Stazione Unica Appaltante risponde solo per le attività amministrative poste direttamente in essere dalla stessa.

### **Art. 9 - Definizione delle controversie**

Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali, in via esemplificativa, ricorsi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura di gara è stata espletata. La SUA.PG fornirà ogni informazione o elemento utile al contenzioso attinente l'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

### **Art. 10- Trattamento dei dati**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 l'Ente aderente, con la sottoscrizione della presente convenzione esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA.PG, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.

2. Il Comune aderente autorizza la SUA.PG all'utilizzo del logo/stemma dell'Ente.

3. Il soggetto competente dell'Ente aderente nomina il Dirigente della SUA.PG, Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA.PG medesima.

4. L'Ente aderente deve assolvere autonomamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

### **Art. 11 – Registrazione**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Perugia, \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della Provincia di Perugia \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_